REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni ubicati nell' UGB Putifigari in agro dell'omonimo Comune, di proprietà dei Sigg Ledda Antonio Maria e Ledda Giuseppina, distinti in catasto al Foglio 16 mappali 19, 22, 23, 26, 29, 30, 129 per una superficie complessiva di Ha 01.18.98.

Gestione Ente Foreste della Sardegna, Servizio territoriale di Sassari.-

Premesso che

- i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione (P.C.C.)sono stati oggetto di lavori di rimboschimento, miglioramento e sistemazione con fondi della regione Autonoma della Sardegna;

- i terreni del presente P.C.C. sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici in base all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 in forza della Determinazione Dirigenziale n. 137 del 31.10.11 del Settore VIII della Provincia di Sassari.

CONSIDERATO che il popolamento forestale dei terreni in restituzione è costituito da fustaia irregolare, disetaneiforme, di sughera e roverella in discrete condizioni vegetative, e da alta macchia mediterranea. La rinnovazione grazie alla chiusura dell'area al pascolo è buona;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie
16	19	0.17.45
16	22	0.34.04
16	23	0.28.99
16	26	0.01.94
16	29	0.24.06
16	30	0.02.58
16	129	0.09.92
	Sup. totale	01.18.98

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto del presente Piano di Coltura e conservazione dovranno mantenere la destinazione forestale.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3 GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO – sughera e roverella dovranno essere governate a fustaia con trattamento a scelta, le porzioni di macchia mediterranea potranno essere governate a ceduo.

ART. 4 LAVORI DA ESEGUIRE - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in potature e diradamenti. Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari.

I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore e con la forma di trattamento che meglio si addice alla continuità del bosco.

ART. 5 DANNI AL BOSCO – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di attacchi patogeni e/o entomatici il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.

ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

_____, lì _____

Il proprietario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Dir. Gen. CAGLIARI

Il Direttore del Servizio
Dott. Sebastiano Mavuli

Visto: si approva
Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.